

**STUDIO ASSOCIATO LEGALE E COMMERCIALE
BONAVITACOLA – GREGORACI – LIVI**

A TUTTI I CLIENTI

NOTIZIA FLASH DEL 15 OTTOBRE 2013

Irap Professionisti: irrilevanti reddito alto e auto di lusso

La **Corte di Cassazione**, con la sentenza n. **23113 dell'11 ottobre 2013**, ha **ribaltato il verdetto della Commissione Tributaria Regionale di Milano** che aveva condannato al pagamento dell'IRAP un contribuente medico chirurgo che aveva dichiarato un reddito elevato e possedeva un'auto di lusso: secondo la CTR infatti un reddito così elevato poteva essere giustificato soltanto dalla presenza di "una complessa attività autonoma, con utilizzo di grandi mezzi e di personale adeguato". La Corte di Cassazione afferma invece che, "in tema di IRAP, presupposto per l'applicazione dell'imposta, è **l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata** diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla produzione di servizi, **che ricorre qualora il contribuente sia il responsabile dell'organizzazione ed impieghi beni strumentali, eccedenti per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l'esercizio della professione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.**" I giudici di legittimità inoltre precisano che la Commissione Tributaria Regionale ha fatto non corretto uso di tale principio, in quanto "ha dedotto l'esistenza dell'autonoma organizzazione solo dall'entità del reddito conseguito e dall'auto utilizzata dal contribuente per giungere sul posto di lavoro, senza peraltro prendere nella giusta considerazione i dati risultanti dalla dichiarazione, ovvero che il contribuente abbia sostenuto spese per compensi a collaboratori solo euro 620 a fronte di un reddito di euro 116.000.